



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA MARATEA

ORDINANZA N° 02-2010

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Maratea;

VISTA: la pertinente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze anche nocive, nonché quella concernente olii usati, batterie esauste, rifiuti prodotti dalle navi ed i relativi residui del carico, e da ultimi il decreto legislativo 03.04.2006 n.152, recante nuovo Testo Unico in materia ambientale ed il decreto legislativo 06.11.2007, n. 205, recante attuazione della direttiva 2005/33/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

VISTO: il vigente piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare inquinamenti da idrocarburi nell'ambito del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina;

VISTO: i vigenti Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico dei porti del circondario marittimo di Maratea, approvati ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 02/2005 in data 22.02.2005 e n. 10/2005 in data 04.08.2005, recante norme prescrittive in materia di gestione, raccolta e conferimento di rifiuti prodotti dalle unità da pesca, traffico minore e diporto stazionanti/transitanti nel porto di Maratea;

VISTI: gli articoli 30, 52, 71 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione

Le presenti norme, qualora non diversamente stabilito, si applicano a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del circondario marittimo di Maratea, che si estende dal Comune di Sapri (SA), escluso, al Comune di Diamante (CS) incluso.

Articolo 2 – Divieti

Nelle acque territoriali comprese nella giurisdizione del circondario marittimo di Maratea, è vietato:

- sversare, o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.1982, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni;
- disperdere sostanze oleose o olii usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo; nonché i contenitori d'olio filtri d'olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
- gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi

- genere, compresi le reti da pesca, anche in materiale sintetico, e quelli ritrovati sul fondo marino;
- immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri similari;
 - immettere sostanze in genere che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
 - alle unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nelle zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco;
 - immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 del 06.11.2007, utilizzare:
 - gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa;
 - oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa;
 - sulle navi passeggeri battenti bandiera nazionale e straniera, che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione Europea, combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa";
 - generare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 3 – Obblighi e prescrizioni

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto situato in mare o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente la competente autorità marittima, ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti. Gli stessi soggetti di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'autorità marittima, le spese derivanti dagli interventi da quest'ultima eventualmente disposti.

I comandanti delle navi che sostano nei porti del circondario marittimo o alla fonda nelle acque antistanti hanno l'obbligo di effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 06.11.2007 le operazioni di cambio di combustibili utilizzati a bordo devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo, della nave interessata.

I titolari di impianti e scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'autorità marittima in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.

Le unità da diporto esistenti e quelle nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, devono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

La navigazione e le attività esercitate, entro 1000 metri dalla costa, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.

Articolo 4 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 205, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sarà punita, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del codice della navigazione, dell'articolo 14 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, degli articoli 255 e 256, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

Articolo 5 – Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza conferma l'esecutività dei Piani dei porti del circondario marittimo di Maratea ed abroga le Ordinanze n. 02/2005 e n. 10/2005, in premessa citate.

Articolo 6 – Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/maratea.

Maratea, lì 20.Gennaio.2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tiziana MANCA

